



## **COMUNE DI LETOJANNI**

*Città Metropolitana di Messina*

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

TEL. 0942/657317/315 FAX 0942/657317 – P.E. [ragioneria@comune.letojanni.me.it](mailto:ragioneria@comune.letojanni.me.it)

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI LETOJANNI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
NEL COMUNE DI LETOJANNI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n°43 del 29.11.2013, modificato con  
deliberazione di C.C. n°2 del 27.01.2014 e n°6 del 12.03.2014)

**I N D I C E**

Art.1 - Presupposto dell'Imposta.....	Pag.3
Art. 2 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	Pag.3
Art. 3 - Esenzioni.....	Pag.4
Art.4 - Misura dell'Imposta.....	Pag.4
Art. 5 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione.....	Pag.5
Art. 6 - Versamenti.....	Pag.6
Art. 7 - Disposizioni in tema di accertamento.....	Pag.6
Art. 8 - Sanzioni amministrative.....	Pag.7
Art. 9 - Riscossione coattiva.....	Pag.7
Art. 10 - Rimborsi.....	Pag.8
Art. 11 - Contenzioso.....	Pag.8
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.....	Pag.8

**Art. 1**  
**Presupposto dell'imposta**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15/12/97, n. 446, e successive modificazioni. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Letojanni:
  - a. Strutture alberghiere**  
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici.
  - b. Strutture extra-alberghiere**  
affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, residenze turistiche, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea (camper service).
  - c. Alloggi per uso turistico**  
*alloggi per uso turistico, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L n°50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n°9.*
2. Il gettito d'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni ambientali e culturali, per lo sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti, per interventi per i servizi pubblici locali nonché interventi a sostegno delle strutture ricettive così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs.vo n. 23 del 14/03/2011.

**Art. 2**  
**Soggetto passivo e soggetto responsabile**  
**Degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Letojanni.
2. Soggetto titolare dei meri adempimenti strumentali alla riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. *Nel caso di pernottamento negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 1, comma 1 lett. c), l'imposta di soggiorno è dovuta dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo sia esso locatore/proprietario che intermediario immobiliare o soggetto che gestisce portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo".*
4. *I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono i gestori delle strutture di cui all'art.1 lett. a) e b), nonché il soggetto di cui alla lett. c) che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5-ter del D.L. n°50/2017, convertito nella legge n°96/2017 e l'eventuale rappresentate fiscale di cui all'art.4 comma 5-bis del medesimo D.L..*

### **Art. 3** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) I minori entro il dodicesimo anno di età.
  - b) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 (l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro).
  - c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi azienda produttiva locale (l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro).
  - d) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie confinanti e comunque comodamente raggiungibili da Letojanni, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
  - e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
  - f) Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e al Corpo Nazionale dei VV.FF. Che soggiornano sul territorio comunale per comprovate esigenze di servizio.
  - g) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o per emergenze ambientali.
  - h) Gli ospiti dell'Amministrazione comunale che soggiornano nelle strutture per partecipare ad un evento o manifestazione organizzata dal Comune;
  - i) Studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione accreditati;
  - lett j) Operatori turistici ospiti di workshop turistici, eventi promozionali o educational tour;
  - lett k) Ospiti della struttura alberghiera o extra-alberghiera purché non paganti e con attestazione di pagamento di € 0,00

### **Art. 4** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.  
L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:
  - a) € 1.00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle o superiore;

- b) € 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle;
  - c) €. 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 1-2-3 stelle e strutture extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, villaggi turistici e per le altre tipologie non soggette a classificazione;
  - d) € 0.30 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
  - e) *€ 0,50 a pernottamento a persona nelle strutture ricettive e negli alloggi per uso turistico, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati a locazione breve di cui all'art. 4 del D.L n°50/20117.*
2. Nella struttura di cui all'art. 1 l'imposta è applicata fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella struttura ricettiva rientrante nella tipologia alberghiera ed extra alberghiera.
  3. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno.
  4. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono proposte dalla Giunta Municipale al C.C. con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente, che dovrà essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

#### Art. 5

#### Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al settore economico finanziario del Comune di Letojanni, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di pernottamento, nonché il numero di quelli esenti. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite ed a carico dall'Amministrazione, allegando copia della documentazione all'APT.
2. Il Comune predispone i materiali pubblicitari in varie lingue da fornire alle strutture ricettive di cui all'art.1; i gestori devono riservare nel sito internet e presso le strutture appositi spazi per esporre il materiale che pubblicizza l'adozione e la finalità dell'imposta.
3. *I soggetti indicati all'art. 1 lett. a), b) e c) sono responsabili del pagamento ovvero del riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei termini previsti dall'art. 6 comma 2, nonché degli ulteriori adempimenti previsti per legge e dal presente regolamento.*

*Inoltre sono tenuti a:*

- *informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;*
- *riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);*
- *presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 2 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno;*
- *segnalare all'Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.*

*I soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate da cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art.3, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.*

4. *I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 sono tenuti alla compilazione del conto di gestione annuale (Mod. 21T/DPR n°194/1996 - che si allega al presente regolamento), in quanto incaricati della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili, e pertanto, tenuti alla resa del conto giurisdizionale, da presentare all'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione degli incassi.*

## **Art. 6 Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Letojanni.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese;
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Letojanni;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
3. Contestualmente alla comunicazione telematica o cartacea effettuata ai sensi dell'art. 5, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di Letojanni di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

## **Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti *richiesti dall'Ente, che vanta il legittimo diritto all'accesso documentale ai sensi dell'art.22 della Legge n° 241/1990;*
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
  - d) *richiedere ai competenti Enti, Organi e Uffici PP., dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando appositi convenzioni e/o protocolli d'intesa.*

- e) *nell'ambito dell'attivazione di un sistema di controlli, verificati ed accertati i mancati versamenti da parte delle strutture, l'Ente può inviare una comunicazione di sollecito, nonché procedere alla notifica della diffida ad adempiere, oltre che ad emettere gli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell'imposta secondo quanto disposto dall'art. 8;*
- f) *trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, nonché alla Corte dei Conti, qualora si ravvisi il perpetrarsi di danno erariale nei confronti dell'Ente, dovuto ai mancati versamenti da parte delle strutture ricettive.*

## **Art. 8**

### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al soggetto passivo dell'imposta la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. *Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli sopiti ai fini dell'esenzione di cui al comma 3, per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato invio dei documenti e atti richiesti di cui al comma 7 da parte dei gestori delle strutture, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000.*
5. *Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.5, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000.*

## **Art. 9**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, *nonché secondo la normativa vigente in materia.*

#### **Art. 10** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, lo stesso può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall' Uff. Tributi del Comune di Letojanni, da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 2.500.00 (duemilacinquecento).
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori ad euro dieci.

#### **Art. 11** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 12** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 giugno 2014.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, si considerano Regularmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento dovuti se effettuati entro il 31 agosto 2014
3. È istituita una consulta permanente formata dall'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composta:
  - Sindaco o suo delegato
  - Assessore al Turismo
  - Due rappresentanti delle Associazioni Alberghiere aventi sede nella città di Letojanni
  - Il Presidente della Pro loco di Letojanni